

J.E.L

26 APR. 2006

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 208 del 21 APR. 2006

Oggetto: Trib. Bn- Atto di citazione Evangelista Angela C/ Provincia di Benevento – Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilacinque il giorno ventuno del mese di aprile presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- 1) On.le Carmine NARDONE - Presidente _____
- 2) Dr. Pietro Giallonardo -Assessore _____
- 3) rag. Alfonso CIERVO - Assessore _____
- 4) ing. Pompilio FORGIONE - Assessore _____
- 5) Dott. Pasquale GRIMALDI - Assessore _____
- 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA - Assessore _____
- 7) Dr. Carlo PETRIELLA - Assessore _____
- 8) Dr. Rosario SPATAFORA - Assessore ASSENTE
- 9) geom. Carmine VALENTINO - Assessore _____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA

L'ASSESSORE PROPONENTE [Signature]

LA GIUNTA

Premesso che con atti di citazione notificato il 9/2/06 la sig.ra Evangelista Angela agiva in giudizio contro la Provincia di Benevento per il risarcimento dei danni a proprietà privata;

Con determina n.314/06 si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del disposto di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni

dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso con atto di citazione notificato il 9/2/06 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n.314/06;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Av. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 314/06 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso con atto di citazione Trib. Bn notificato il 9/2/06;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE

(On.le Carmine NARDONE)

N. 284 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 26 APR. 2006

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 26 APR. 2006 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il 16 MAG. 2006
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 16 MAG. 2006.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 16 MAG. 2006

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Gianclaudio IANNELLA

Copia per

SETTORE AVVOCATURA il _____

SETTORE _____ il _____

SETTORE _____ il _____

Revisori dei Conti _____ il _____

x Nucleo di Valutazione 3305 il _____

conf. Capigruppo 27.4.06 il _____

prot. n. Es. 3852

prot. n. 18.5.06

prot. n. _____

prot. n. _____

prot. n. _____

TRIBUNALE DI BENEVENTO

ATTO DI CITAZIONE

COPIA
notifca

Handwritten notes and a small sketch in the top left corner.

Per: MIGNONE Ernesto, n. 04/03/1941 a Benevento, residente in Benevento alla c.da Pantano snc, elett.te dom.to in Benevento alla Piazza Dogana n. 2 presso lo Studio degli avv.ti Lucio e Fabrizio Crisci dai quali è rapp.to e difeso anche disgiuntamente giusta mandato a margine del presente atto

Attore

Contro: Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente p.t.

Convenuta

PREMESSO

Con ricorso n. 12969/2002, notificato il 06/12/2002 e depositato nella segreteria del T.A.R. Campania -Napoli- il 27/12/2002 l'istante, proprietario di un fondo sito nel Comune di Benevento alla c.da Pantano, in catasto alla p.ta 11413, F. 36, p.lla 124, sem. II, con £. 501,87, esteso are 80.30, confinante con Mazzone Giuseppe, via comunale Pantano, terreno acquistato da Mignone Pellegrino e Ferrovia Benevento-Napoli, denunciava il comportamento illecito dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, concretatosi nella occupazione *sine titulo* del proprio fondo, chiedendo conseguentemente la condanna al risarcimento del danno.

Sulla costituzione in giudizio dell'Amministrazione resistente che eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, il T.A.R. Campania, Sez.

MANDATO

Avv. Lucio Crisci e Avv. Fabrizio Crisci Vi nomino e Vi costituisco miei procuratori e difensori nel presente giudizio e procedura con tutte le facoltà di legge.

Vi autorizzo a sottoscrivere per me gli atti, ivi comprese le domande riconvenzionali, transigere e conciliare la lite, riferire e deferire giuramento decisorio e ritirare i titoli.

Approvo, fin d'ora, il Vostro operato che tengo per rato e fermo.

Eleggo domicilio presso il Vostro Studio in Benevento alla Piazza Dogana, 2.

BENEVENTO, li 05/01/

F. to
MIGNONE ERNE

Handwritten signature of Mignone Ernesto.

Protono Avvocatura

Prot. n. _____

Del _____



Provincia di Benevento

AOO: Prot. Generale

Registro Protocollo Entrata

Nr. Prot. 0005448 Data 22/02/2006

Oggetto ATTO DI CITAZIONE SIG.

MIGNONE ERNESTO

Dest. Edilizia Settore; [...]

Mignone E. Atto.doc

- Studio Legale Crisci -

V pronunciava sentenza n. 11221/05 dep. 07/09/2005 con la quale dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice ordinario.

La sentenza del TAR n. 11221/05 notificata in data 28/10/2005 all'Amministrazione Provinciale, in persona del legale rapp.te p.t. presso il domicilio eletto è divenuta cosa giudicata.

Tutto ciò premesso, l'istante *ut supra* dom.to, rapp.to e difeso espone

1) In virtù atto di compravendita del 02/04/1974 per Notaio Mario Iannella esso istante è proprietario e possessore di un fondo sito in Benevento alla c.da Pantano, in catasto alla p.ta 11413, F. 36, p.lla 124, sem. II, con £. 501,87, esteso are 80.30, confinante con Mazzone Giuseppe, via comunale Pantano, terreno acquistato da Mignone Pellegrino e Ferrovia Benevento-Napoli.

2) Con determinazione del Presidente della Cassa per il Mezzogiorno, n. 44922 del 28/01/1975, veniva approvato il progetto n. 5269/P.S. 21 per "la costruzione della strada a scorrimento veloce della Tangenziale Ovest di Benevento" (DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' IMPLICITA senza l'indicazione del termine di cui all'art. 13 L. 2359/1865 per l'espropriazione e per l'esecuzione dei lavori).

3) In virtù di decreto di occupazione temporanea in via di urgenza emesso dal Prefetto della Provincia di Benevento in data 24/01/1976, l'Amministrazione Provinciale di Benevento occupava mq. 6.375 del fondo dell'istante, coldiretto, in c.da Pantano di Benevento.

4) Con decreto del 21/01/1976 del Prefetto della Provincia di Benevento, prot. 8331/DIV. IV, si disponeva la redazione degli stati di consistenza degli

1. La Pubblica Amministrazione ha agito sine titulo, in carenza di potere ablatorio, in assenza di dichiarazione di p.u., di procedimento espropriativo e persino di un provvedimento di occupazione d'urgenza visto che gli atti amministrativi -dichiarazione di p.u. implicita del lontano 1975, decreto di occupazione d'urgenza del lontano 1976-, sono da considerarsi tamquam non essent.

2.1 Nel caso di specie sicuramente non si è verificata l'accessione invertita.

Secondo oramai unanime dottrina e giurisprudenza, presupposto indefettibile della fattispecie appropriativa è l'esistenza di una valida dichiarazione di p.u. quale atto che accertando e valutando l'interesse pubblico perseguito con la procedura espropriativa, configura il comportamento dell'ente espropriante come esplicazione di potestà amministrativa e conferisce all'opera effettiva natura pubblica, talchè, in assenza di tale presupposto, viene a mancare qualsiasi collegamento tra un interesse pubblico, non accertato e valutato, e l'opera realizzata, che non può perciò definirsi pubblica perché posta in essere da un soggetto il quale non attua alcuna pubblica potestà, onde la sua condotta si traduce in una attività meramente materiale e lesiva del diritto dominicale.

Pertanto, in mancanza di una valida dichiarazione di p.u. (l'occupazione del bene privato è "sine titulo"), la successiva costruzione dell'opera non vale ad imprimere alla occupazione carattere di esercizio di potestà amministrativa ai fini dell'operatività della accessione invertita.

indicano a testi i sigg. 1) Mignone Pellegrino, 2) Mercurio Nazzareno, 3) Boscaino Vincenzo, 4) Ricciardi Vincenzo, 5) Ciullo Giuseppe,

Si produce:

- 1) Titolo di proprietà - atto di compravendita del 02/04/1974 per Notaio Mario Iannella;
- 2) Sentenza n. 11221/05 del T.A.R. Campania-Napoli, V Sez., dep. 07/09/05, notificata.

Si dichiara che la presente causa rientra nella fascia di contributo unificato di € 170,00.


S.J.

Benevento, li 15/02/2006

avv. Fabrizio Crisci



avv. Lucio Crisci



Avv. Lucio Crisci

Patrocinante in Cau

Avv. Fabrizio C

82100 BENEVENTO - Piazza Dogana



Provincia di Benevento

AOO: Prot. Generale

Registro Protocollo Entrata

Nr. Prot. 0005451

Data 22/02/2006

Oggetto ATTO DI CITAZIONE SIG.

CIVETTA IGNAZIO

Dest. AVvocatura Settore; [...]

COPIA
10/1/06

TRIBUNALE DI BEN

ATTO DI CITAZIONE

Per: CIVETTA Ignazio, n. 12/03/1938 a Benevento, residente in Roma alla via Di Vigna Consorti n. 49, elett.te dom.to in Benevento alla Piazza Dogana n. 2 presso lo Studio degli avv.ti Lucio e Fabrizio Crisci dai quali è rapp.to e difeso anche disgiuntamente giusta mandato a margine del presente atto

Attore

Contro: Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente p.t..

Convenuta

PREMESSO

Con ricorso n. 6978/2003, notificato il 27/06/2003 e depositato nella segreteria del T.A.R. Campania -Napoli- il 28/06/2003 l'istante, proprietario di un fondo sito nel Comune di Benevento alla c.da Pantano, in catasto al F. 37, p.lle 9 e 120, esteso per lo intero oltre ettari 2.00.00, denunciava il comportamento illecito dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, concretatosi nella occupazione *sine titulo* del proprio fondo, chiedendo conseguentemente la condanna al risarcimento del danno.

Sulla costituzione in giudizio dell'Amministrazione resistente che eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, il T.A.R. Campania, Sez. V pronunciava sentenza n. 11223/05 dep. 07/09/2005 con la quale dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice ordinario.

Avv. Lucio Crisci e Avv. Fabrizio Crisci Vi nomino e Vi costituisco miei procuratori e difensori nel presente giudizio e procedura con tutte le facoltà di legge. Vi autorizzo a sottoscrivere per me gli atti, ivi comprese le domande riconvenzionali, transigere e conciliare la lite, riferire e deferire giuramento decisorio e ritirare i titoli. Approvo, fin d'ora, il Vostro operato che tengo per rato e fermo. Eleggo domicilio presso il Vostro Studio in Benevento alla Piazza Dogana, 2.

BENEVENTO, li

F. A. Civetta
Ignazio

[Signature]
[Signature]

Settore Avvocatura

Prot. n.

1951

Del

22-2-06

La sentenza del TAR n. 11223/05 notificata in data 28/10/2005 all'Amministrazione Provinciale, in persona del legale rapp.te p.t. presso il domicilio eletto è divenuta cosa giudicata.

Tutto ciò premesso, l'istante *ut supra* dom.to, rapp.to e difeso espone

1) In virtù atto di vendita del 01/12/1966 rep. 46709/5834 per notaio Barricelli, atto di donazione del 19/09/1974 rep. 3113 n. 1872 per notaio Piacquadio e atto di compravendita del 24/07/2000 rep. 11591 racc. 2573 per notaio Romano, esso istante è proprietario e possessore di un fondo sito in Benevento alla c.da Pantano, in catasto al F. 37, p.lle 9 e 120, esteso per lo intero oltre Ha 2.

2) Con determinazione del Presidente della Cassa per il Mezzogiorno, n. 44922 del 28/01/1975, veniva approvato il progetto n. 5269/P.S. 21 per "la costruzione della strada a scorrimento veloce della Tangenziale Ovest di Benevento" (DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' IMPLICITA senza l'indicazione del termine di cui all'art. 13 L. 2359/1865 per l'espropriazione e per l'esecuzione dei lavori).

3) In virtù di decreto di occupazione temporanea in via di urgenza emesso dal Prefetto della Provincia di Benevento in data 24/01/1976, l'Amministrazione Provinciale di Benevento occupava mq. 3.500 del fondo dell'istante, coldiretto, in c.da Pantano di Benevento.

4) Con decreto del 21/01/1976 del Prefetto della Provincia di Benevento, prot. 8331/DIV. IV, si disponeva la redazione degli stati di consistenza degli immobili interessati dalla realizzazione dell'opera in proprietà di Civetta Ignazio per una superficie di terreno di mq. 3.500 per il giorno 19/02/1976.

5) I lavori per la realizzazione dell'opera non sono stati mai avviati sul fondo dell'attore.

6) Soltanto nell'anno 1999, dopo circa 5 lustri dal decreto di occupazione temporanea in via d'urgenza del Prefetto di Benevento, l'Amministrazione Provinciale di Benevento in assenza di valida dichiarazione di p.u., - (LA MANCATA INDICAZIONE DEI TERMINI DI CUI ALL'ART. 13 LEGGE 2359/1865 NELLA PRIMA E/O ORIGINARIA DELIBERA CASMEZ DEL 28/01/1975 APPROVAZIONE DEL PROGETTO N° 5269/P.S. 21 HA RESO INEFFICACE LA DICHIARAZIONE DI P.U. IMPLICITA, A NULLA VALENDO CHE NEGLI ATTI SUCCESSIVI DELLA PROCEDURA SIANO STATI INDICATI I TERMINI EX ART. 13 LEGGE 2359/1865 -CASS.CIV., 09/01/2004 N° 120; TAR VENETO, SEZ VI°, 16/04/2003, N° 2405; CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV 23/11/02 N° 6436, 11/11/2002, N° 6193; TAR ABRUZZO L'AQUILA, 23/10/2002 N° 530-), in assenza di cessione volontaria, di atto di esproprio e di espropriazione di fatto si è introdotta nel fondo dell'attore, spossessandolo e occupandolo per oltre mq 4.000, ed ha avviato i lavori di costruzione dell'o.p. (strada a scorrimento veloce Tangenziale Ovest di Benevento) portandola a compimento nei primi mesi dell'anno 2002, senza corrispondere alcunché all'attore.

1. La Pubblica Amministrazione ha agito sine titulo, in carenza di potere ablatorio, in assenza di dichiarazione di p.u., di procedimento espropriativo e persino di un provvedimento di occupazione d'urgenza

visto che gli atti amministrativi -dichiarazione di p.u. implicita del lontano 1975, decreto di occupazione d'urgenza del lontano 1976-, sono da considerarsi *tamquam non essent*.

2.1 Nel caso di specie sicuramente non si è verificata l'accessione invertita.

Secondo oramai unanime dottrina e giurisprudenza, presupposto indefettibile della fattispecie appropriativa è l'esistenza di una valida dichiarazione di p.u. quale atto che accertando e valutando l'interesse pubblico perseguito con la procedura espropriativa, configura il comportamento dell'ente espropriante come esplicazione di potestà amministrativa e conferisce all'opera effettiva natura pubblica, talchè, in assenza di tale presupposto, viene a mancare qualsiasi collegamento tra un interesse pubblico, non accertato e valutato, e l'opera realizzata, che non può perciò definirsi pubblica perché posta in essere da un soggetto il quale non attua alcuna pubblica potestà, onde la sua condotta si traduce in una attività meramente materiale e lesiva del diritto dominicale.

Pertanto, in mancanza di una valida dichiarazione di p.u. (l'occupazione del bene privato è "*sine titulo*"), la successiva costruzione dell'opera non vale ad imprimere alla occupazione carattere di esercizio di potestà amministrativa ai fini dell'operatività della accessione invertita.

In tali ipotesi l'Amministrazione va condannata alla restituzione dell'area e al ripristino dello stato dei luoghi (Cass. Civ. Sez. Un., 04/03/1997, n.1907; Cass. Civ. Sez. V, 26/08/1997 n.7998, Cons. di Stato, Sez. IV 04/04-02/06/2000 n.3177).

Pertanto,

avv. I. cit. doc

- Studio Legale Crisci -

CITA

l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente p.t., con sede in Benevento alla Piazza Castello, a comparire dinanzi al Tribunale di Benevento, in persona del giudice istruttore designando, in funzione di giudice unico, per l'udienza del giorno 28/04/2006, ore di rito, con l'invito a costituirsi nel termine di 20 gg. prima dell'udienza indicativa, con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e che in difetto di costituzione, si procederà in sua contumacia, per sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'On.le Tribunale adito, respinte tutte le contrarie eccezioni e deduzioni avverse:

- 1) dichiarare l'occupazione e la detenzione da parte dell'Amministrazione Provinciale di Benevento dell'immobile sopra descritto di proprietà dell'attore assolutamente illegittima, abusiva e *sine titulo* per violazione del diritto soggettivo dell'attore medesimo perché avvenuta in carenza assoluta di potere ablatorio, e per l'effetto
- 2) condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento alla restituzione dell'immobile illegittimamente detenuto in favore dell'attore, oltre al pagamento dei danni subiti e subendi per la illegittima occupazione, che si quantificano in € 80.240,00 salvo migliore e più analitica determinazione in corso di causa, anche all'esito di C.T.U. che sin da ora si chiede disporsi, con i relativi

interessi legali anche a titolo compensativo a far tempo 24/01/1976
fino alla restituzione e all'effettivo pagamento.

In caso di impossibilità della restituzione

- 3) accertare e dichiarare il diritto dell'attore al risarcimento dei danni e per l'effetto
- 4) condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento al pagamento in favore dell'attore di quella somma corrispondente al valore venale dell'immobile illegittimamente occupato e abusivamente detenuto, tenendo conto, soprattutto, della svalutazione monetaria e dei danni arrecati alla parte residua del fondo restato intercluso per effetto della costruzione dell'o.p., tenendo conto del valore di mercato, somma che rivalutata si quantifica in € 70.400,00 salvo migliore e più analitica determinazione in corso di causa all'esito di disponenda C.T.U., il tutto con interessi.

Vinte le spese con attribuzione all'avv. Fabrizio Crisci antistatario.

IN VIA ISTRUTTORIA

- a) Ammettersi C.T.U..
- b) Ammettersi prova testimoniale, sulle circostanze di cui ai punti 3, 4, 5, 6, della esposizione degli elementi di fatto e all'uopo si indicano a testi i sigg.
1) Mignone Pellegrino, 2) Mercurio Nazzareno, 3) Boscaino Vincenzo, 4) Ricciardi Vincenzo, 5) Mignone Francesco, 6) Mignone Ernesto, 7) Ciullo Giuseppe,

Si produce:

1) Titolo di proprietà - atto di vendita del 01/12/1966 rep. 46709/5834 per notaio Barricelli; atto di donazione del 19/09/1974 rep. 3113 n. 1872 per notaio Piacquadio; atto di compravendita del 24/07/2000 rep. 11591 racc. 2573 per notaio Romano;

2) Sentenza n. 11223/05 del T.A.R. Campania-Napoli, V Sez., dep. 07/09/05, notificata.

Si dichiara che la presente causa rientra nella fascia di contributo unificato di € 170,00.


S.J.

Benevento, li 15/02/2006

avv. Fabrizio Crisci



avv. Lucio Crisci




RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2006, il giorno.....^{21 FEB. 2006} del mese di febbraio, ad istanza degli avv.ti Lucio e Fabrizio Crisci procuratori di Civetta Ignazio, Io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP del Tribunale di Benevento, ho notificato e consegnato copia dell'antescritto atto di citazione a:

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO in persona del Presidente p.t., Piazza Castello - 82100-BENEVENTO

A MANI DI 
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

 21 FEB. 2006


TRIBUNALE DI BENEVENTO
Vincenzo FALCO
Ufficiale Giudiziario (B3)

TRIBUNALE DI BENEVENTO

ATTO DI CITAZIONE

Per: **MIGNONE Pellegrino**, n. 29/09/1933 a Benevento, residente in Benevento alla c.da Pantano n. 43, elett.te dom.to in Benevento alla Piazza Dogana n. 2 presso lo Studio degli avv.ti Lucio e Fabrizio Crisci dai quali è rapp.to e difeso anche disgiuntamente giusta mandato a margine del presente atto

Le parti
Mignone Pellegrino
Pellegrino Ernesto
21 FEB 2006
Crisci

Attore

Contro: Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente p.t.

Convenuta

PREMESSO

Con ricorso n. 12968/2002, notificato il 06/12/2002 e depositato nella segreteria del T.A.R. Campania -Napoli- il 27/12/2002 l'istante, proprietario e possessore di un fondo sito nel Comune di Benevento alla c.da Pantano, in catasto alla p.ta 11413, F. 36, p.lla 4, sem. II, con £. 1073,75, esteso Ha 1.71.80, confinante con via Poderale, terreno acquistato da Mignone Ernesto, via comunale Pantano e Ferrovia Benevento-Napoli, denunciava il comportamento illecito dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, concretatosi nella occupazione *sine titulo* del proprio fondo, chiedendo conseguentemente la condanna al risarcimento del danno.

Sulla costituzione in giudizio dell'Amministrazione resistente che eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, il T.A.R. Campania, Sez.

MANDATO

Avv. Lucio Crisci e Avv. Fabrizio Crisci Vi nomino e Vi costituisco miei procuratori e difensori nel presente giudizio e procedura con tutte le facoltà di legge.

Vi autorizzo a sottoscrivere per me gli atti, ivi comprese le domande riconvenzionali, transigere e conciliare la lite, riferire e deferire giuramento decisorio e ritirare i titoli.

Approvo, fin d'ora, il Vostro operato che tengo per rato e fermo.

Eleggo domicilio presso il Vostro Studio in Benevento alla Piazza Dogana, 2.

BENEVENTO, li

F. Mignone
Pellegrino
Ernesto
Crisci

Settore Avvocatura

Prot. n. 1169

Del 23-2-06



Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale

Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0005447 Data 22/02/2006

Oggetto ATTO DI CITAZIONE SIG.
MIGNONE PELLEGRINO
Dest. AVVOCATURA Settore; [...]

Mignone p. cit. da

- Studio Legale Crisci -

COPIA

notif. p. e

Lucio

La sentenza n. 11220/05 dep. 07/09/2005 con la quale dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice ordinario.

La sentenza del TAR n. 11220/05 notificata in data 28/10/2005 all'Amministrazione Provinciale, in persona del legale rapp.te p.t. presso il domicilio eletto è divenuta cosa giudicata.

Tutto ciò premesso, l'istante *ut supra* dom.to, rapp.to e difeso espone

1) In virtù atto di compravendita del 02/04/1974 per Notaio Mario Iannella esso istante è proprietario e possessore di un fondo sito in Benevento alla c.da Pantano, in catasto alla p.ta 11413, F. 36, p.lla 4, sem. II, con £. 1073,75, esteso Ha 1.71.80, confinante con via poderale, terreno acquistato da Mignone Ernesto, via comunale Pantano e Ferrovia Benevento-Napoli.

2) Con determinazione del Presidente della Cassa per il Mezzogiorno, n. 44922 del 28/01/1975, veniva approvato il progetto n. 5269/P.S. 21 per "la

costruzione della strada a scorrimento veloce della Tangenziale Ovest di Benevento" (DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA'

IMPLICITA senza l'indicazione del termine di cui all'art. 13 L. 2359/1865 per l'espropriazione e per l'esecuzione dei lavori).

3) In virtù di decreto di occupazione temporanea in via di urgenza emesso dal Prefetto della Provincia di Benevento in data 24/01/1976, l'Amministrazione Provinciale di Benevento occupava mq. 8.660 del fondo dell'istante, coldiretto, in c.da Pantano di Benevento.

4) Con decreto del 21/01/1976 del Prefetto della Provincia di Benevento, prot. 8331/DIV. IV, si disponeva la redazione degli stati di consistenza degli immobili interessati dalla realizzazione dell'opera in proprietà già di Sorda

Luigi dante causa dell'attore (atto di compravendita del 02/04/1974 per Notaio Mario Iannella) per una superficie di terreno di mq. 8.660 per il giorno 19/02/1976.

5) I lavori per la realizzazione dell'opera non sono stati mai avviati sul fondo dell'attore.

6) Soltanto nell'anno 1999, dopo circa 5 lustri dal decreto di occupazione temporanea in via d'urgenza del Prefetto di Benevento, l'Amministrazione Provinciale di Benevento in assenza di valida dichiarazione di p.u., - (LA MANCATA INDICAZIONE DEI TERMINI DI CUI ALL'ART. 13 LEGGE 2359/1865 NELLA PRIMA E/O ORIGINARIA DELIBERA CASMEZ DEL 28/01/1975 APPROVAZIONE DEL PROGETTO N° 5269/P.S. 21 HA RESO INEFFICACE LA DICHIARAZIONE DI P.U. IMPLICITA, A NULLA VALENDO CHE NEGLI ATTI SUCCESSIVI DELLA PROCEDURA SIANO STATI INDICATI I TERMINI EX ART. 13 LEGGE 2359/1865 -CASS.CIV., 09/01/2004 N° 120; TAR VENETO, SEZ VI°, 16/04/2003, N° 2405; CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV 23/11/02 N° 6436, 11/11/2002, N° 6193; TAR ABRUZZO L'AQUILA, 23/10/2002 N° 530) - in assenza di cessione volontaria, di atto di esproprio e di espropriazione di fatto si è introdotta nel fondo dell'attore, spossessandolo e occupandolo per oltre mq 8.660, ed ha avviato i lavori di costruzione dell'o.p. (strada a scorrimento veloce Tangenziale Ovest di Benevento) portandola a compimento nei primi mesi dell'anno 2002, senza corrispondere alcunché all'attore.

1. La Pubblica Amministrazione ha agito sine titulo, in carenza di potere ablatorio, in assenza di dichiarazione di p.u., di procedimento espropriativo e persino di un provvedimento di occupazione d'urgenza visto che gli atti amministrativi -dichiarazione di p.u. implicita del lontano 1975, decreto di occupazione d'urgenza del lontano 1976-, sono da considerarsi *tamquam non essent*.

2.1 Nel caso di specie sicuramente non si è verificata l'accessione invertita.

Secondo oramai unanime dottrina e giurisprudenza, presupposto indefettibile della fattispecie appropriativa è l'esistenza di una valida dichiarazione di p.u. quale atto che accertando e valutando l'interesse pubblico perseguito con la procedura espropriativa, configura il comportamento dell'ente espropriante come esplicazione di potestà amministrativa e conferisce all'opera effettiva natura pubblica, talchè, in assenza di tale presupposto, viene a mancare qualsiasi collegamento tra un interesse pubblico, non accertato e valutato, e l'opera realizzata, che non può perciò definirsi pubblica perché posta in essere da un soggetto il quale non attua alcuna pubblica potestà, onde la sua condotta si traduce in una attività meramente materiale e lesiva del diritto dominicale.

Pertanto, in mancanza di una valida dichiarazione di p.u. (l'occupazione del bene privato è "*sine titulo*"), la successiva costruzione dell'opera non vale ad imprimere alla occupazione carattere di esercizio di potestà amministrativa ai fini dell'operatività della accessione invertita.

In tali ipotesi l'Amministrazione va condannata alla restituzione dell'area e al ripristino dello stato dei luoghi (Cass. Civ. Sez. Un., 04/03/1997, n.1907;

Cass. Civ. Sez. V, 26/08/1997 n.7998, Cons. di Stato, Sez. IV 04/04-02/06/2000 n.3177).

Pertanto,

CITA

l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente p.t., con sede in Benevento alla Piazza Castello, a comparire dinanzi al Tribunale di Benevento, in persona del giudice istruttore designando, in funzione di giudice unico, per l'udienza del giorno 28/04/2006, ore di rito, con l'invito a costituirsi nel termine di 20 gg. prima dell'udienza indicativa, con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e che in difetto di costituzione, si procederà in sua contumacia, per sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'On.le Tribunale adito, respinte tutte le contrarie eccezioni e deduzioni avverse:

- 1) dichiarare l'occupazione e la detenzione da parte dell'Amministrazione Provinciale di Benevento dell'immobile sopra descritto di proprietà dell'attore assolutamente illegittima, abusiva e *sine titulo* per violazione del diritto soggettivo dell'attore medesimo perché avvenuta in carenza assoluta di potere ablatorio, e per l'effetto
- 2) condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento alla restituzione dell'immobile illegittimamente detenuto in favore dell'attore, oltre al pagamento dei danni subiti e subendi per la illegittima occupazione, che si quantificano in € 152.417,20 salvo

migliore e più analitica determinazione in corso di causa, anche all'esito di C.T.U. che sin da ora si chiede disporsi, con i relativi interessi legali anche a titolo compensativo a far tempo 24/01/1976 fino alla restituzione e all'effettivo pagamento.

In caso di impossibilità della restituzione

- 3) accertare e dichiarare il diritto dell'attore al risarcimento dei danni e per l'effetto
- 4) condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento al pagamento in favore dell'attore di quella somma corrispondente al valore venale dell'immobile illegittimamente occupato e abusivamente detenuto, tenendo conto, soprattutto, della svalutazione monetaria e dei danni arrecati alla parte residua del fondo restato intercluso per effetto della costruzione dell'o.p., tenendo conto del valore di mercato, somma che rivalutata si quantifica in € 100.456,00 salvo migliore e più analitica determinazione in corso di causa all'esito di disponenda C.T.U., il tutto con interessi.

Vinte le spese con attribuzione all'avv. Fabrizio Crisci antistatario.

IN VIA ISTRUTTORIA

- a) Ammettersi C.T.U..
- b) Ammettersi prova testimoniale, sulle circostanze di cui ai punti 3, 4, 5, 6, delle pagg. 2 e 3 della esposizione degli elementi di fatto e all'uopo si indicano a testi i sigg. 1) Mignone Ernesto, 2) Mercurio Nazzareno, 3) Boscaino Vincenzo, 4) Ricciardi Vincenzo, 5) Ciullo Giuseppe, 6) Mignone Francesco.

Si produce:


- 1) Titolo di proprietà - atto di compravendita del 02/04/1974 per Notaio Mario Iannella;
- 2) Sentenza n. 11220/05 del T.A.R. Campania-Napoli, V Sez., dep. 07/09/05, notificata.

Si dichiara che la presente causa rientra nella fascia di contributo unificato di € 170,00.

S.J.

Benevento, li 15/02/2006

avv. Fabrizio Crisci



avv. Lucio Crisci



Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0005452 Data 22/02/2006
Oggetto ATTO DI CITAZIONE SIG.
MERCURIO NAZZARENO
Dest. Edilizia Settore; [...]

Avv. Lucio Crisci
Patrocinante in Cassazione
Avv. Fabrizio Crisci
BENEVENTO - Piazza Dogana n.2 Telefax (0824) 42129

COPIA
NOTIFICA

TRIBUNALE DI BENEVENTO
ATTO DI CITAZIONE

21 FEB 2006
Lepore

Per: MERCURIO Nazzareno, n. 25/11/1953 a Benevento, residente in Benevento alla c.da Pantano snc, e DI GIOIA Maria Antonia n. 08/06/1926 a Castelpoto (BN), residente in Benevento alla c.da Pantano snc, elett.te dom.ti in Benevento alla Piazza Dogana n. 2 presso lo Studio degli avv.ti Lucio e Fabrizio Crisci dai quali sono rapp.ti e difesi anche disgiuntamente giusta mandato a margine del presente atto.

Chiusura
Fabrizio Crisci

MANDATO

Avv. Lucio Crisci e Avv. Fabrizio Crisci Vi nominiamo e Vi costituimo nostri procuratori e difensori nel presente giudizio e procedura con tutte le facoltà di legge.

Attori

Contro: Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente p.t.

Vi autorizziamo a sottoscrivere per noi gli atti, ivi comprese le domande riconvenzionali, transigere e conciliare la lite, riferire e deferire giuramento decisorio e ritirare i titoli. Approviamo, fin d'ora, il Vostro operato che teniamo per rato e fermo. Eleggiamo domicilio presso il Vostro Studio in Benevento alla Piazza Dogana, 2.

Convenuta


PREMESSO

Con ricorso n. 12970/2002, notificato il 06/12/2002 e depositato nella segreteria del T.A.R. Campania -Napoli- il 27/12/2002 gli istanti, proprietari di un fondo sito nel Comune di Benevento alla c.da Pantano, in catasto alla p.ta 9800, F. 37, p.lle 302 ex 7, esteso ettari 2.40.00 denunciavano il comportamento illecito dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, concretatosi nella occupazione *sine titulo* dei propri fondi, chiedendo conseguentemente la condanna al risarcimento del danno.

BENEVENTO, li
FTO MERCURIO
NAZZARENO

FTO DI GIOIA
MARIA ANTONIA

Sulla costituzione in giudizio dell'Amministrazione resistente che eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, il T.A.R. Campania, Sez. V pronunciava sentenza n. 11222/05 dep. 07/09/2005 con la quale dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice ordinario.

Prct. n. 1952

Del 23-2-06

La sentenza del TAR n. 11222/05 notificata in data 28/10/2005 all'Amministrazione Provinciale, in persona del legale rapp.te p.t. presso il domicilio eletto è divenuta cosa giudicata.

Tutto ciò premesso, gli istanti *ut supra* dom.ti, rapp.ti e difesi espongono

1) In virtù di successione del loro congiunto Mercurio Umberto apertasi il 05/04/1989 n. 14 vol. 442 del 18/05/1989, essi istanti sono proprietari e possessori di un fondo sito in Benevento alla c.da Pantano esteso Ha 2.40.00 in catasto p.ta 9800, F. 37, p.lle 302 ex 7.

2) Con determinazione del Presidente della Cassa per il Mezzogiorno, n. 44922 del 28/01/1975, veniva approvato il progetto n. 5269/P.S. 21 per "la costruzione della strada a scorrimento veloce della Tangenziale Ovest di Benevento" (DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' IMPLICITA senza l'indicazione del termine di cui all'art. 13 L. 2359/1865 per l'espropriazione e per l'esecuzione dei lavori).

3) In virtù di decreto di occupazione temporanea in via di urgenza emesso dal Prefetto della Provincia di Benevento in data 24/01/1976, l'Amministrazione Provinciale di Benevento occupava mq. 12.055 del fondo degli istanti, coldiretti, in c.da Pantano di Benevento.

4) Con decreto del 21/01/1976 del Prefetto della Provincia di Benevento, prot. 8331/DIV. IV, si disponeva la redazione degli stati di consistenza degli immobili interessati dalla realizzazione dell'opera in proprietà già di Mercurio Umberto dante causa degli attori (successione del loro congiunto Mercurio Umberto apertasi il 05/04/1989 n. 14 vol. 442 del 18/05/1989) per una superficie di terreno di mq. 12.055 per il giorno 19/02/1976.

5) Con provvedimento del 15/01/1979 il Presidente della Provincia di Benevento comunicava agli attori la determinazione dell'indennità di esproprio nonché l'invito alla cessione bonaria della superficie occupata.

6) I lavori per la realizzazione dell'opera non sono stati mai avviati sul fondo degli attori.

7) Soltanto nell'anno 1999, dopo circa 5 lustri dal decreto di occupazione temporanea in via d'urgenza del Prefetto di Benevento, l'Amministrazione Provinciale di Benevento in assenza di valida dichiarazione di p.u.,-(**LA MANCATA INDICAZIONE DEI TERMINI DI CUI ALL'ART. 13 LEGGE 2359/1865 NELLA PRIMA E/O ORIGINARIA DELIBERA CASMEZ DEL 28/01/1975 APPROVAZIONE DEL PROGETTO N° 5269/P.S. 21 HA RESO INEFFICACE LA DICHIARAZIONE DI P.U. IMPLICITA, A NULLA VALENDO CHE NEGLI ATTI SUCCESSIVI DELLA PROCEDURA SIANO STATI INDICATI I TERMINI EX ART. 13 LEGGE 2359/1865 -CASS.CIV., 09/01/2004 N° 120; TAR VENETO, SEZ VI°, 16/04/2003, N° 2405; CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV 23/11/02 N° 6436, 11/11/2002, N° 6193; TAR ABRUZZO L'AQUILA, 23/10/2002 N° 530-**)-, in assenza di cessione volontaria, di atto di esproprio e di espropriazione di fatto si è introdotta nel fondo degli attori, spossessandoli e occupandolo per oltre mq 12.055, ed ha avviato i lavori di costruzione dell'o.p. (strada a scorrimento veloce Tangenziale Ovest di Benevento) portandola a compimento nei primi mesi dell'anno 2002, senza corrispondere alcunché agli attori.

1. La Pubblica Amministrazione ha agito sine titulo, in carenza di potere ablatorio, in assenza di dichiarazione di p.u., di procedimento espropriativo e persino di un provvedimento di occupazione d'urgenza visto che gli atti amministrativi -dichiarazione di p.u. implicita del lontano 1975, decreto di occupazione d'urgenza del lontano 1976-, sono da considerarsi tamquam non essent.

2.1 Nel caso di specie sicuramente non si è verificata l'accessione invertita.

Secondo oramai unanime dottrina e giurisprudenza, presupposto indefettibile della fattispecie appropriativa è l'esistenza di una valida dichiarazione di p.u. quale atto che accertando e valutando l'interesse pubblico perseguito con la procedura espropriativa, configura il comportamento dell'ente espropriante come esplicazione di potestà amministrativa e conferisce all'opera effettiva natura pubblica, talchè, in assenza di tale presupposto, viene a mancare qualsiasi collegamento tra un interesse pubblico, non accertato e valutato, e l'opera realizzata, che non può perciò definirsi pubblica perché posta in essere da un soggetto il quale non attua alcuna pubblica potestà, onde la sua condotta si traduce in una attività meramente materiale e lesiva del diritto dominicale.

Pertanto, in mancanza di una valida dichiarazione di p.u. (l'occupazione del bene privato è "sine titulo"), la successiva costruzione dell'opera non vale ad imprimere alla occupazione carattere di esercizio di potestà amministrativa ai fini dell'operatività della accessione invertita.

In tali ipotesi l'Amministrazione va condannata alla restituzione dell'area e al ripristino dello stato dei luoghi (Cass. Civ. Sez. Un., 04/03/1997, n.1907; Cass. Civ. Sez. V, 26/08/1997 n.7998, Cons. di Stato, Sez. IV 04/04-02/06/2000 n.3177).

Pertanto,

CITA

l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente p.t., con sede in Benevento alla Piazza Castello, a comparire dinanzi al Tribunale di Benevento, in persona del giudice istruttore designando, in funzione di giudice unico, per l'udienza del giorno 28/04/2006, ore di rito, con l'invito a costituirsi nel termine di 20 gg. prima dell'udienza indicativa, con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e che in difetto di costituzione, si procederà in sua contumacia, per sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'On.le Tribunale adito, respinte tutte le contrarie eccezioni e deduzioni avverse:

- 1) dichiarare l'occupazione e la detenzione da parte dell'Amministrazione Provinciale di Benevento dell'immobile sopra descritto di proprietà degli attori assolutamente illegittima, abusiva e *sine titulo* per violazione del diritto soggettivo degli attori medesimi perché avvenuta in carenza assoluta di potere ablatorio, e per l'effetto
- 2) condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento alla restituzione dell'immobile illegittimamente detenuto in favore degli

attori, oltre al pagamento dei danni subiti e subendi per la illegittima occupazione, che si quantificano in € 212.160,00salvo migliore e più analitica determinazione in corso di causa, anche all'esito di C.T.U. che sin da ora si chiede disporsi, con i relativi interessi legali anche a titolo compensativo a far tempo 24/01/1976 fino alla restituzione e all'effettivo pagamento.

In caso di impossibilità della restituzione

- 3) accertare e dichiarare il diritto degli attori al risarcimento dei danni e per l'effetto
- 4) condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento al pagamento in favore degli attori di quella somma corrispondente al valore venale dell'immobile illegittimamente occupato e abusivamente detenuto, tenendo conto, soprattutto, della svalutazione monetaria e dei danni arrecati alla parte residua del fondo restato intercluso per effetto della costruzione dell'o.p., tenendo conto del valore di mercato, somma che rivalutata si quantifica in € 139.838,00 salvo migliore e più analitica determinazione in corso di causa all'esito di disponenda C.T.U., il tutto con interessi.

Vinte le spese con attribuzione all'avv. Fabrizio Crisci antistatario.

IN VIA ISTRUTTORIA

- a) Ammettersi C.T.U.
- b) Ammettersi prova testimoniale, sulle circostanze di cui ai punti 3, 4, 5, 6, 7, delle pagg. 2 e 3 della esposizione degli elementi di fatto e all'uopo si

indicano a testi i sigg. 1) Mignone Pellegrino, 2) Mignone Ernesto, 3) Boscaino Vincenzo, 4) Ricciardi Vincenzo, 5) Ciullo Giuseppe,

Si produce:

- 1) Titolo di proprietà - successione di Mercurio Umberto apertasi il 05/04/1989 n. 14 vol. 442 del 18/05/1989;
- 2) Sentenza n. 11222/05 del T.A.R. Campania-Napoli, V Sez., dep. 07/09/05, notificata.

Si dichiara ai fini del contributo unificato che il valore della presente causa rientra nella fascia di contributo unificato di € 170,00.


S.J.

Benevento, li 15/02/2006

avv. Fabrizio Crisci



avv. Luzzio Crisci



RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2006, il giorno...^{21 FEB 2006} del mese di febbraio, ad istanza degli avv.ti Lucio e Fabrizio Crisci, procuratori di Mercurio Nazzareno e Di Gioia Maria Antonia, Io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP del Tribunale di Benevento, ho notificato e consegnato copia dell'antescritto atto di citazione a:

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO in persona
del Presidente p.t., Piazza Castello - 82100-BENEVENTO

A MANI DI Stefano Rosario
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

SM 21 FEB. 2006

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Vincenzo FALCO
Ufficiale Giudiziario (B3)

TRIBUNALE DI BENEVENTO

ATTO DI CITAZIONE

Per: CIULLO Giuseppe, n. 14/02/1938 a Benevento, residente in Benevento alla c.da Vitale snc, elett.te dom.to in Benevento alla Piazza Dogana n. 2 presso lo Studio degli avv.ti Lucio e Fabrizio Crisci dai quali è rapp.to e difeso anche disgiuntamente giusta mandato a margine del presente atto

Attore

Contro: Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente p.t.

Convenuta

PREMESSO

Con ricorso n. 6979/2003, notificato il 27/06/2003 e depositato nella segreteria del T.A.R. Campania -Napoli- il 28/06/2003 l'istante, proprietario e possessore di un fondo sito nel Comune di Benevento alla c.da Pantano, in catasto al F. 37, ex p.lla 55 (ora p.lle 225, 226, 227, 228, 264), esteso Ha 2.15.60, denunciava il comportamento illecito dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, concretatosi nella occupazione *sine titulo* del proprio fondo, chiedendo conseguentemente la condanna al risarcimento del danno.

Sulla costituzione in giudizio dell'Amministrazione resistente che eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, il T.A.R. Campania, Sez. V pronunciava sentenza n. 11224/05 dep. 07/09/2005 con la quale dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice ordinario.

Ciullo g. cit. doc

Settore Avvocatura

- Studio Legale Crisci -

Prot. n. 1053

Dal 27-2-06

COPIA
NOTIFICA

MANDATO

Avv. Lucio Crisci e Avv. Fabrizio Crisci Vi nomino e Vi costituisco miei procuratori e difensori nel presente giudizio e procedura con tutte le facoltà di legge.

Vi autorizzo a sottoscrivere per me gli atti, ivi comprese le domande riconvenzionali, transigere e conciliare la lite, riferire e deferire giuramento decisorio e ritirare i titoli.

Approvo, fin d'ora, il Vostro operato che tengo per rato e fermo.

Eleggo domicilio presso il Vostro Studio in Benevento alla Piazza Dogana, 2.

BENEVENTO, li

F.to Ciullo
Giuseppe

[Signature]

[Signature]

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0005453 Data 22/02/2006
Oggetto ATTO DI CITAZIONE SIG.
CIULLO GIUSEPPE
Dest. Edilizia Settore; [...]

La sentenza del TAR n. 11224/05 notificata in data 28/10/2005 all'Amministrazione Provinciale, in persona del legale rapp.te p.t. presso il domicilio eletto è divenuta cosa giudicata.

Tutto ciò premesso, l'istante *ut supra* dom.to, rapp.to e difeso espone

1) In virtù di dichiarazione di successione n. 4 vol. 655 del 03/07/2001 esso istante è proprietario e possessore di un fondo sito in Benevento alla c.da Pantano, in catasto al F. 37, ex p.lla 55 (ora p.lle 225, 226, 227, 228, 264), esteso Ha 2.15.60.

2) Con determinazione del Presidente della Cassa per il Mezzogiorno, n. 44922 del 28/01/1975, veniva approvato il progetto n. 5269/P.S. 21 per "la costruzione della strada a scorrimento veloce della Tangenziale Ovest di Benevento" (DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' IMPLICITA senza l'indicazione del termine di cui all'art. 13 L. 2359/1865 per l'espropriazione e per l'esecuzione dei lavori).

3) In virtù di decreto di occupazione temporanea in via di urgenza emesso dal Prefetto della Provincia di Benevento in data 24/01/1976, l'Amministrazione Provinciale di Benevento occupava mq. 3.000 del fondo dell'istante, coldiretto, in c.da Pantano di Benevento.

4) Con decreto del 21/01/1976 del Prefetto della Provincia di Benevento, prot. 8331/DIV. IV, si disponeva la redazione degli stati di consistenza degli immobili interessati dalla realizzazione dell'opera in proprietà già di Ciullo Alfredo dante causa dell'attore (dichiarazione di successione n. 4 vol. 655 del 03/07/2001) per una superficie di terreno di mq. 3.000 per il giorno 19/02/1976.

5) I lavori per la realizzazione dell'opera non sono stati mai avviati sul fondo dell'attore.

6) Soltanto nell'anno 1999, dopo circa 5 lustri dal decreto di occupazione temporanea in via d'urgenza del Prefetto di Benevento, l'Amministrazione Provinciale di Benevento in assenza di valida dichiarazione di p.u. - (LA MANCATA INDICAZIONE DEI TERMINI DI CUI ALL'ART. 13 LEGGE 2359/1865 NELLA PRIMA E/O ORIGINARIA DELIBERA CASMEZ DEL 28/01/1975 APPROVAZIONE DEL PROGETTO N° 5269/P.S. 21 HA RESO INEFFICACE LA DICHIARAZIONE DI P.U. IMPLICITA, A NULLA VALENDO CHE NEGLI ATTI SUCCESSIVI DELLA PROCEDURA SIANO STATI INDICATI I TERMINI EX ART. 13 LEGGE 2359/1865 -CASS.CIV., 09/01/2004 N° 120; TAR VENETO, SEZ VI°, 16/04/2003, N° 2405; CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV 23/11/02 N° 6436, 11/11/2002, N° 6193; TAR ABRUZZO L'AQUILA, 23/10/2002 N° 530-), in assenza di cessione volontaria, di atto di esproprio e di espropriazione di fatto si è introdotta nel fondo dell'attore, spossessandolo e occupandolo per oltre mq 8.000, ed ha avviato i lavori di costruzione dell'o.p. (strada a scorrimento veloce Tangenziale Ovest di Benevento) portandola a compimento nei primi mesi dell'anno 2002, senza corrispondere alcunché all'attore.

1. La Pubblica Amministrazione ha agito sine titulo, in carenza di potere ablatorio, in assenza di dichiarazione di p.u., di procedimento espropriativo e persino di un provvedimento di occupazione d'urgenza

visto che gli atti amministrativi -dichiarazione di p.u. implicita del lontano 1975, decreto di occupazione d'urgenza del lontano 1976-, sono da considerarsi tamquam non essent.

2.1 Nel caso di specie sicuramente non si è verificata l'accessione invertita.

Secondo oramai unanime dottrina e giurisprudenza, presupposto indefettibile della fattispecie appropriativa è l'esistenza di una valida dichiarazione di p.u. quale atto che accertando e valutando l'interesse pubblico perseguito con la procedura espropriativa, configura il comportamento dell'ente espropriante come esplicazione di potestà amministrativa e conferisce all'opera effettiva natura pubblica, talchè, in assenza di tale presupposto, viene a mancare qualsiasi collegamento tra un interesse pubblico, non accertato e valutato, e l'opera realizzata, che non può perciò definirsi pubblica perché posta in essere da un soggetto il quale non attua alcuna pubblica potestà, onde la sua condotta si traduce in una attività meramente materiale e lesiva del diritto dominicale.

Pertanto, in mancanza di una valida dichiarazione di p.u. (l'occupazione del bene privato è "sine titulo"), la successiva costruzione dell'opera non vale ad imprimere alla occupazione carattere di esercizio di potestà amministrativa ai fini dell'operatività della accessione invertita.

In tali ipotesi l'Amministrazione va condannata alla restituzione dell'area e al ripristino dello stato dei luoghi (Cass. Civ. Sez. Un., 04/03/1997, n.1907; Cass. Civ. Sez. V, 26/08/1997 n.7998, Cons. di Stato, Sez. IV 04/04-02/06/2000 n.3177).

Pertanto,

CITA

l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente p.t., con sede in Benevento alla Piazza Castello, a comparire dinanzi al Tribunale di Benevento, in persona del giudice istruttore designando, in funzione di giudice unico, per l'udienza del giorno 28/04/2006, ore di rito, con l'invito a costituirsi nel termine di 20 gg. prima dell'udienza indicativa, con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e che in difetto di costituzione, si procederà in sua contumacia, per sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'On.le Tribunale adito, respinte tutte le contrarie eccezioni e deduzioni avverse:

- 1) dichiarare l'occupazione e la detenzione da parte dell'Amministrazione Provinciale di Benevento dell'immobile sopra descritto di proprietà dell'attore assolutamente illegittima, abusiva e *sine titulo* per violazione del diritto soggettivo dell'attore medesimo perché avvenuta in carenza assoluta di potere ablatorio, e per l'effetto
- 2) condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento alla restituzione dell'immobile illegittimamente detenuto in favore dell'attore, oltre al pagamento dei danni subiti e subendi per la illegittima occupazione, che si quantificano in € 90.540,00 salvo migliore e più analitica determinazione in corso di causa, anche all'esito di C.T.U. che sin da ora si chiede disporsi, con i relativi

interessi legali anche a titolo compensativo a far tempo 24/01/1976
fino alla restituzione e all'effettivo pagamento.

In caso di impossibilità della restituzione

- 3) accertare e dichiarare il diritto dell'attore al risarcimento dei danni e per l'effetto
- 4) condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento al pagamento in favore dell'attore di quella somma corrispondente al valore venale dell'immobile illegittimamente occupato e abusivamente detenuto, tenendo conto, soprattutto, della svalutazione monetaria e dei danni arrecati alla parte residua del fondo restato intercluso per effetto della costruzione dell'o.p., tenendo conto del valore di mercato, somma che rivalutata si quantifica in € 81.700,00 salvo migliore e più analitica determinazione in corso di causa all'esito di disponenda C.T.U., il tutto con interessi.

Vinte le spese con attribuzione all'avv. Fabrizio Crisci antistatario.

IN VIA ISTRUTTORIA

- a) Ammettersi C.T.U..
- b) Ammettersi prova testimoniale, sulle circostanze di cui ai punti 3, 4, 5, 6, delle pagg. 2 e 3 della esposizione degli elementi di fatto e all'uopo si indicano a testi i sigg. 1) Mignone Ernesto, 2) Mercurio Nazzareno, 3) Boscaino Vincenzo, 4) Ricciardi Vincenzo, 5) Mignone Pellegrino, 6) Mignone Francesco.

Si produce:

1) Titolo di proprietà - dichiarazione di successione n. 4 vol. 655 del
03/07/2001;


2) Sentenza n. 11224/05 del T.A.R. Campania-Napoli, V Sez., dep.
07/09/05, notificata.

Si dichiara che la presente causa rientra nella fascia di contributo unificato di
€ 170,00.


S.J.

Benevento, li 15/02/2006

avv. Fabrizio Crisci



avv. Lucio Crisci



RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2006. il giorno... ^{21 FEB. 2006} del mese di febbraio, ad istanza degli avv.ti Lucio e Fabrizio Crisci procuratori di Ciullo Giuseppe, Io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP del Tribunale di Benevento, ho notificato e consegnato copia dell'antescritto atto di citazione a:

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO in persona del Presidente p.t., Piazza Castello - 82100-BENEVENTO

A MANI DI *Spazio Rosoli me*
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

[Signature]
21 FEB. 2006

[Signature]
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Vincenzo FALCO
Ufficiale Giudiziario (B3)

Avv. Lucio Crisci
Patrocinante in Cassazione
Avv. Fabrizio Crisci

82100 BENEVENTO - Piazza Dogana n.2 Telefax (0824) 42129

TRIBUNALE DI BENEVENTO

ATTO DI CITAZIONE

Per: **MIGNONE Francesco**, n. 23/02/1960 a Benevento ed ivi residente alla c.da Pantano, C.F.: MGNFNC60B23A783X, elett.te dom.to in Benevento, alla Piazza Dogana, 2 presso lo Studio degli avv.ti Lucio e Fabrizio Crisci, dai quali è rapp.to e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta mandato a margine del presente atto

Attore

Contro: Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente pro tempore

Convenuta

PREMESSO

Con ricorso notificato il 27/06/2003 e depositato nella segreteria del T.A.R. Campania -Napoli- il 28/06/2003 l'istante, proprietario di un fondo, costituito da tre corpi di terreno, sito nel Comune di Benevento, in catasto al F. 37, p.lle 394/396, 126 e 275, denunciava il comportamento illecito dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, concretatosi nella occupazione *sine titulo* dei propri fondi, chiedendo conseguentemente la condanna al risarcimento del danno.

Sulla costituzione in giudizio dell'Amministrazione resistente che eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, il T.A.R. Campania, Sez. V pronunciava sentenza n. 11225/05 dep. 07/09/2005 con la quale dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice ordinario.

Mignone f. cit..doc

Prot. n.

1854

Del

27-2-06

Studio Legale Crisci -

Procuratore
COPIA
Mestru

MANDATO

Avv. Lucio Crisci e Avv. Fabrizio Crisci Vi nomino e Vi costituisco miei procuratori e difensori nel presente giudizio e procedura con tutte le facoltà di legge.

Vi autorizzo a sottoscrivere per me gli atti, ivi comprese le domande riconvenzionali, transigere e conciliare la lite, riferire e deferire giuramento decisorio e ritirare i titoli.

Approvo, fin d'ora, il Vostro operato che tengo per rato e fermo.

Eleggo domicilio presso il Vostro Studio in Benevento alla Piazza Dogana, 2.

BENEVENTO, li 7/12/06

F.to

MIGNONE FRANCESCO

D. Mignone

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0005454
Data 22/02/2006
Oggetto ATTO DI CITAZIONE SIG.
MIGNONE FRANCESCO
Dest. Infrastrutture Settore; [...]

La sentenza del TAR n. 11225/05 notificata in data 28/10/2005 all'Amministrazione Provinciale, in persona del legale rapp.te p.t. presso il domicilio eletto è divenuta cosa giudicata.

Tutto ciò premesso, l'istante *ut supra* dom.to, rapp.to e difeso espone

1) In virtù di contratto di compravendita del 13/11/1986 per notaio Mario Iannella, esso istante è proprietario di un fabbricato rurale e di un fondo sito in Benevento esteso Ha 2.79.60 costituito da tre corpi di terreno: il primo corpo di Ha. 1.45.60 (p.lle 394/396) confina con Fiume Calore, Mignone Pellegrino (p.lle 125/129), De Luca Angelo (p.lla 75); il secondo di Ha. 0.94.80 (p.lla 126), confina con strada vicinale Pantano, Mignone Pellegrino (p.lla 34), Palazzi Fernanda ed altri (p.lla 392); il terzo corpo di terreno esteso Ha. 0.39.20 (p.lla 275) confina con Ferrovia Napoli-Foggia, strada com.le S.Angelo, Mignone Pellegrino (p.lla 55).

2) Con determinazione del Presidente della Cassa per il Mezzogiorno, n. 44922 del 28/01/1975, veniva approvato il progetto n. 5269/P.S. 21 per "la costruzione della strada a scorrimento veloce della Tangenziale Ovest di Benevento" (DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' IMPLICITA senza l'indicazione del termine di cui all'art. 13 L. 2359/1865 per l'espropriazione e per l'esecuzione dei lavori).

3) In virtù di decreto di occupazione temporanea in via di urgenza emesso dal Prefetto della Provincia di Benevento in data 24/01/1976, l'Amministrazione Provinciale di Benevento occupava mq. 7.000 del fondo Mignone Francesco, col diretto, in c.da Pantano di Benevento.

4) Con decreto del 21/01/1976 del Prefetto della Provincia di Benevento, prot. 8331/DIV. IV, si disponeva la redazione degli stati di consistenza degli immobili interessati dalla realizzazione dell'opera in proprietà già di Palazzi Vera, Palazzi Renata e Palazzi Fernanda dante causa dell'attore (atto notar Iannella Mario del 13/11/1986) per una superficie di terreno di mq. 7.000 per il giorno 19/02/1976.

5) I lavori per la realizzazione dell'opera non sono stati mai avviati sul fondo dell'attore.

6) Soltanto nell'anno 1999, dopo circa 5 lustri dal decreto di occupazione temporanea in via d'urgenza del Prefetto di Benevento, l'Amministrazione Provinciale di Benevento in assenza di valida dichiarazione di p.u.,- (LA MANCATA INDICAZIONE DEI TERMINI DI CUI ALL'ART. 13 LEGGE 2359/1865 NELLA PRIMA E/O ORIGINARIA DELIBERA CASMEZ DEL 28/01/1975 APPROVAZIONE DEL PROGETTO N° 5269/P.S. 21 HA RESO INEFFICACE LA DICHIARAZIONE DI P.U. IMPLICITA, A NULLA VALENDO CHE NEGLI ATTI SUCCESSIVI DELLA PROCEDURA SIANO STATI INDICATI I TERMINI EX ART. 13 LEGGE 2359/1865 -CASS.CIV., 09/01/2004 N° 120; TAR VENETO, SEZ VI°, 16/04/2003, N° 2405; CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV 23/11/02 N° 6436, 11/11/2002, N° 6193; TAR ABRUZZO L'AQUILA, 23/10/2002 N° 530-), in assenza di cessione volontaria, di atto di esproprio e di espropriazione di fatto si è introdotta nel fondo dell'attore, spossessandolo e occupandolo per oltre mq 9.000, ed ha avviato i lavori di costruzione dell'o.p. (strada a scorrimento veloce Tangenziale

Ovest di Benevento) portandola a compimento nei primi mesi dell'anno 2002, senza corrispondere alcunché all'attore.

1. La Pubblica Amministrazione ha agito sine titolo, in carenza di potere ablatorio, in assenza di dichiarazione di p.u., di procedimento espropriativo e persino di un provvedimento di occupazione d'urgenza visto che gli atti amministrativi -dichiarazione di p.u. implicita del lontano 1975, decreto di occupazione d'urgenza del lontano 1976-, sono da considerarsi tamquam non essent.

2.1 Nel caso di specie sicuramente non si è verificata l'accessione invertita.

Secondo oramai unanime dottrina e giurisprudenza, presupposto indefettibile della fattispecie appropriativa è l'esistenza di una valida dichiarazione di p.u. quale atto che accertando e valutando l'interesse pubblico perseguito con la procedura espropriativa, configura il comportamento dell'ente espropriante come esplicazione di potestà amministrativa e conferisce all'opera effettiva natura pubblica, talchè, in assenza di tale presupposto, viene a mancare qualsiasi collegamento tra un interesse pubblico, non accertato e valutato, e l'opera realizzata, che non può perciò definirsi pubblica perché posta in essere da un soggetto il quale non attua alcuna pubblica potestà, onde la sua condotta si traduce in una attività meramente materiale e lesiva del diritto dominicale.

Pertanto, in mancanza di una valida dichiarazione di p.u. (l'occupazione del bene privato è "sine titulo"), la successiva costruzione dell'opera non vale ad

imprimere alla occupazione carattere di esercizio di potestà amministrativa ai fini dell'operatività della accessione invertita.

In tali ipotesi l'Amministrazione va condannata alla restituzione dell'area e al ripristino dello stato dei luoghi (Cass. Civ. Sez. Un., 04/03/1997, n.1907; Cass. Civ. Sez. V, 26/08/1997 n.7998, Cons. di Stato, Sez. IV 04/04-02/06/2000 n.3177).

Pertanto,

CITA

l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente p.t., con sede in Benevento alla Piazza Castello, a comparire dinanzi al Tribunale di Benevento, in persona del giudice istruttore designando, in funzione di giudice unico, per l'udienza del giorno 28/04/2006, ore di rito, con l'invito a costituirsi nel termine di 20 gg. prima dell'udienza indicativa, con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e che in difetto di costituzione, si procederà in sua contumacia, per sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'On.le Tribunale adito, respinte tutte le contrarie eccezioni e deduzioni avverse:

- 1) dichiarare l'occupazione e la detenzione da parte dell'Amministrazione Provinciale di Benevento dell'immobile sopra descritto di proprietà dell'attore assolutamente illegittima, abusiva e *sine titulo* per violazione del diritto soggettivo dell'attore medesimo perché avvenuta in carenza assoluta di potere ablatorio, e per l'effetto

2) condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento alla restituzione dell'immobile illegittimamente detenuto in favore dell'attore, oltre al pagamento dei danni subiti e subendi per la illegittima occupazione, che si quantificano in € 115.430,00 salvo migliore e più analitica determinazione in corso di causa, anche all'esito di C.T.U. che sin da ora si chiede disporsi, con i relativi interessi legali anche a titolo compensativo a far tempo 24/01/1976 fino alla restituzione e all'effettivo pagamento.

In caso di impossibilità della restituzione

- 3) accertare e dichiarare il diritto dell'attore al risarcimento dei danni e per l'effetto
- 4) condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento al pagamento in favore dell'attore di quella somma corrispondente al valore venale dell'immobile illegittimamente occupato e abusivamente detenuto, tenendo conto, soprattutto, della svalutazione monetaria e dei danni arrecati alla parte residua del fondo restato intercluso per effetto della costruzione dell'o.p., tenendo conto del valore di mercato, somma che rivalutata si quantifica in € 160.000,00 salvo migliore e più analitica determinazione in corso di causa all'esito di disponenda C.T.U., il tutto con interessi.

Vinte le spese con attribuzione all'avv. Fabrizio Crisci antistatario.

IN VIA ISTRUTTORIA

a) Ammettersi C.T.U.

b) Ammettersi prova testimoniale, sulle circostanze di cui ai punti 3, 4, 5, 6, delle pagg. 2 e 3 della esposizione degli elementi di fatto e all'uopo si indicano a testi i sigg. 1) Mignone Pellegrino, 2) Mercurio Nazzareno, 3) Boscaino Vincenzo, 4) Ricciardi Vincenzo, 5) Ciullo Giuseppe, 6) Mignone Ernesto.

Si produce:


- 1) Titolo di proprietà -atto di acquisto del 13/11/1986, rep. n.164761, per notaio M. Iannella;
- 2) Sentenza n. 11225/05 del T.A.R. Campania-Napoli, V Sez., dep. 07/09/05, notificata.

Si dichiara che la presente causa rientra nella fascia di contributo unificato di € 170,00.


S.J.

Benevento, li 15/02/2006

avv. Fabrizio Crisci



avv. Lucio Crisci



RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2006, il giorno 21 FEB 2006 del mese di febbraio, ad istanza degli avv.ti Lucio e Fabrizio Crisci procuratori di Mignone Francesco, Io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP del Tribunale di Benevento, ho notificato e consegnato copia dell'antescritto atto di citazione a:

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO in persona del Presidente p.t., Piazza Castello – 82100-BENEVENTO

A MANI DI Stefano Rosalle
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

SM 21 FEB. 2006

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Vincenzo FALCO
Ufficiale Giudiziario (B3)

TRIBUNALE CIVILE DI BENEVENTO

ATTO DI CITAZIONE

Per: FACCHIANO Donata n.27/08/1924, residente in Foiano Valfortore (BN) alla contrada Piana dei Masi elett.te dom.ta in Benevento alla Piazza Dogana n° 2 presso lo studio legale Lucio e Fabrizio Crisci dai quali è rapp.ta e difesa anche disgiuntamente giusta mandato al margine del presente atto 04/12/2002

005
PROVINCIA DI BENEVENTO
- 9 FEB 2006
Mandato
MANDATO

CONTRO

Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente p.t.,
corrente in Piazza Castello, Benevento;

* * *

FATTO

- 1) L'attrice è proprietaria, in virtù di atto di divisione immobiliare del 20/03/1974 per notaio dott. Giuseppe Nappi, di un fondo sito in Foiano Valfortore (BN) alla c.da Palmenti esteso are 29.50, confinante con strada San Giovanni da più lati, con viottolo e proprietà aliena, in catasto foglio 17, p.lla 17, redd. dom. .£ 70,80
- 2) Nell'agosto del 2001 l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in assenza assoluta di procedimento espropriativo, in occasione dell'esecuzione dei lavori di allargamento della strada provinciale n. 30 che collega il Comune di Baselice con la strada statale n. 369, occupava gran parte del fondo di proprietà della istante, precisamente, una fascia di terreno lunga

Avv. Lucio Crisci e Avv. Fabrizio Crisci Vi nomino e Vi costituisco miei procuratori e difensori nel presente giudizio e procedura con tutte le facoltà di legge. Vi autorizzo a sottoscrivere per me gli atti, ivi comprese le domande riconvenzionali, transigere e conciliare la lite, riferire e deferire giuramento decisorio e ritirare i titoli. Approvo, fin d'ora, il Vostro operato che tengo per rato e fermo. Eleggo domicilio presso il Vostro Studio in Benevento alla Piazza Dogana, 2.

BENEVENTO, li
F.TO FACCHIANO
DONATO

[Signature]
[Signature]

Settore Avvocatura
Facciano D. citaz. 2 doc.doc
Prot. n. *[Signature]*
Del 14 FEB 2006

- Studio Legale Crisci -

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0004419 Data 13/02/2006
Oggetto: ATTO DI CITAZIONE PER CI/D
SIG. FACCHIANO DONATA
Dest. Avvocatura Settore; [...]

m.140, senza soluzione di continuità, larga mediamente 7 m , per una superficie di oltre 1000 mq.

L'occupazione consisteva nell'aver costruito "gabbioni" di sostegno per la cui realizzazione venivano abbattuti e sradicati alberi da legno (4 querce secolari), da frutta (2 ciliegi), salici e sottobosco presenti in sito; veniva soppresso altresì l'unico varco che dalla vecchia strada provinciale dava accesso al fondo, che restava intercluso. Veniva, infine, spostato l'originale canale iemale dal fondo del vicino nel fondo dell'istante: in conseguenza di ciò, lo scarico delle acque reflue rendeva completamente inutilizzabile il fondo.

3) L'ATTRICE CON RICORSO N. 12967/2002 ADIVA IL T.A.R. CAMPANIA NAPOLI PER OTTENERE LA CONDANNA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI PER OCCUPAZIONE USURPATIVA E/O OCCUPAZIONE ACQUISITIVA.
L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO IMPUGNAVA IL RICORSO ED ECCEPIVA IL DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO. IL T.A.R. CON SENTENZA N. 11219/2005. DICHIARAVA IL DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.

4) L'attrice ha diritto alla restituzione dell'area illecitamente occupata, al ripristino dello stato dei luoghi ed al risarcimento dei danni per occupazione usurpativa. Qualora però, l'adito giudice ritenesse verificata l'irreversibile trasformazione del suolo occupato da opera pubblica, l'attrice ha parimenti

diritto al risarcimento del danno per equivalente. Il tutto da determinarsi a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio di cui sin da ora se ne fa richiesta.

DIRITTO

L'Amministrazione Provinciale ha occupato *sine titulo* in palese carenza di potere ablatorio- ha operato in assenza di dichiarazione di p.u., di procedimento espropriativo e persino di un provvedimento di occupazione d'urgenza - il fondo actoreo per la realizzazione dei "gabbioni".

Tale occupazione non è qualificabile come accessione invertita.

Secondo oramai unanime orientamento di dottrina e giurisprudenza, presupposto indefettibile della fattispecie appropriativa è l'esistenza di una valida dichiarazione di p.u. quale atto che, accertando e valutando l'interesse pubblico perseguito con la procedura espropriativa, configura il comportamento dell'ente espropriante come esplicazione di potestà amministrativa; di conseguenza, l'assenza di tale presupposto, fa sì che l'opera realizzata non possa definirsi pubblica perché posta in essere da un soggetto il quale non attua alcuna pubblica potestà, onde la sua condotta si traduce in una attività meramente materiale e lesiva del diritto dominicale.

In tali ipotesi l'amministrazione va condannata alla restituzione dell'area, al ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento dei danni per occupazione usurpativa (Cass. Civ. Sez. Un., 04/03/1997, n.1907; Cass. Civ. Sez. V, 26/08/1997 n.7998, Cons. di Stato, Sez. IV 04/04-0206/2000 n.3177),

Qualora l'adito Giudice ritenesse verificata l'occupazione acquisitiva, l'attrice ha diritto al risarcimento del danno per equivalente.

La Corte di Cassazione ha costantemente ed univocamente statuito che "l'occupazione usurpativa, presupponendo la mancanza in radice della dichiarazione di pubblica utilità, esula dalla materia espropriativa, rientrando nei comuni fatti illeciti permanenti, disciplinati dall'art. 2043 c.c., in cui non è ravvisabile, in capo alla P.A., l'espressione di una funzione amministrativa, né l'esercizio di poteri ablatori (Cass. civ. , sez I, 4/07/03, n° 10576)".

Nelle controversie aventi ad oggetto casi di occupazione c.d. usurpativa, nelle quali manca una valida e perdurante dichiarazione di pubblica utilità dell'opera in ragione della quale è stata disposta l'occupazione di un fondo, o per mancanza "ab initio" della dichiarazione di pubblica utilità o perché questa sia venuta meno in seguito all'annullamento dell'atto in cui era contenuta ovvero sia divenuta inefficace -sussiste la giurisdizione del giudice ordinario-, come del resto è stato stabilito dalla sentenza n. 11219/2005 del TAR Campania Napoli -,inter partes, come sopra richiamata, non essendo tali fattispecie in alcun modo riconducibili all'esercizio di un potere amministrativo in materia urbanistica e imponendosi, al riguardo IL RISPETTO DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI E DEI VINCOLI DERIVANTI DALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO E DAGLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI INERENTI ALL'ARTICOLO 1. DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE N° 1, DELLA CEDU, CON PARTICOLARE RIGUARDO

ALLA DISTINZIONE TRA L'OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E
L'OCCUPAZIONE USURPATIVA.

Va, poi, in ogni caso sottolineato che, sulla scorta delle recenti pronunzie
della Corte Costituzionale n° 204 del 06/07/04 e n° 281 del 28/07/04, sono
devolute alla giurisdizione del giudice ordinario anche le controversie in
materia di occupazione appropriativa e acquisitiva.

Tanto premesso, Facchiano Donata come sopra dom.ta, rapp.ta e difesa

CITA

Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente p.t.,
corrente in Piazza Castello, Benevento, a comparire innanzi al Tribunale di
Benevento, Sezione e Giudice designandi, ai sensi dell'art. 168-bis c.p.c.,
soliti locali, all'udienza del 24/04/2006, ore di rito, con invito a costituirsi
nel termine di almeno 20 gg. prima della suddetta udienza ai sensi e nelle
forma stabilite dall'art. 166 c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione
oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e che,
in difetto di costituzione, si procederà in loro contumacia per sentire
emettere le seguenti

CONCLUSIONI

Accogliere la presente domanda e per l'effetto

- 1) dichiarare l'occupazione e la detenzione da parte
dell'Amministrazione Provinciale di Benevento dell'immobile sopra
descritto di proprietà dell'attrice assolutamente illegittima, abusiva e

sine titulo per violazione del diritto soggettivo dell'attrice medesima perché avvenuta in carenza assoluta di potere ablatorio, e per l'effetto

- 2) condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento alla restituzione dell'immobile illegittimamente detenuto in favore dell'attrice, oltre al pagamento dei danni patiti e patendi per la illegittima occupazione, che si quantificano in € 21.700,00 salvo migliore e più analitica determinazione in corso di causa, anche all'esito di C.T.U. che sin da ora si chiede disporsi, con i relativi interessi legali anche a titolo compensativo a far tempo 1/08/2001 fino alla restituzione e all'effettivo pagamento.

In caso di impossibilità della restituzione

- 3) accertare e dichiarare il diritto dell'attrice al risarcimento dei danni e per l'effetto
- 4) condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento al pagamento in favore dell'attrice di quella somma corrispondente al valore venale dell'immobile illegittimamente occupato e abusivamente detenuto, tenendo conto, soprattutto, della svalutazione monetaria e dei danni arrecati alla parte residua del fondo restato intercluso per effetto della costruzione dei "gabbioni", e permanentemente danneggiato per effetto dell'abusiva servitù di scolo delle acque reflue, tenendo conto del valore di mercato, somma che rivalutata si quantifica in € 26.100,00 salvo migliore e più

analitica determinazione in corso di causa all'esito di disponendo

C.T.U., il tutto con interessi.

Vinte le spese con attribuzione all'avv. Fabrizio Crisci antistatario.

IN VIA ISTRUTTORIA

Ammissione dei documenti in narrativa indicati e qui di seguito riportati: 1) atto di divisione immobiliare del 23/4/74 per notaio dott. Giuseppe Nappi; 2) atto stragiudiziale di invito del 23/04/2002 a firma avv. Lucio Crisci; 3) C.T.P. per Arch. Antonio Vitiello; 4) C.T.P. per geom. Michele Girolamo;

Chiede, altresì, ammettersi prova testimoniale sulle seguenti circostanze:

- 1) vero che al fondo attoreo si accedeva dalla vecchia strada provinciale attraverso un varco largo 4 metri per consentire il passaggio ai mezzi agricoli;
- 2) vero che per l'allargamento della vecchia sede stradale l'amministrazione Provinciale, ha costruito nel fondo actoreo "gabbioni", usurpando una fascia di terreno lunga 140 m., senza soluzioni di continuità, larga circa 7 m.;
- 3) vero che nell'eseguire detti lavori è stato soppresso il varco di accesso e sono state sradicate n. 7 piante ad alto fusto (4 querce secolari, 2 ciliegi, salici e sottobosco);
- 4) vero che è stato spostato l'originale canale iemale dal fondo del vicino nel fondo dell'attrice e che le acque reflue invadono il fondo actoreo, danneggiandolo.

Si indicano a testi: Geom. Rubbo Sergio, Arch. Antonio Vitiello, geom.
Girolamo Michele, Girolamo Rocco Michele, Facchiano Giovanna e
Facchiano Pietro.

Benevento, li 06/02/2006

Avv. Fabrizio Crisci



Avv. Lucio Crisci



Il valore delle cese è di € 26.000

av. Crisci



RELATA DI NOTIFICA


L'anno il giorno del mese ad istanza degli avv.ti Lucio e Fabrizio Crisci, procuratori di Facchiano Donata, Io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario, addetto all'UNEP presso il Tribunale di Benevento, ho notificato e consegnato copia dell'antescritto atto di citazione a:

Amministrazione Provinciale di Benevento in persona del Presidente p.t. corrente in Piazza Castello 82100 BENEVENTO a mani di

A MANI DI Stefano Romano
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

 - 9 FEB. 2006

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Vincenzo FALCO
Ufficiale Giudiziario (B3)



82100 Benevento
COPIA
NOTIFICA

TRIBUNALE CIVILE DI BENEVENTO

ATTO DI CITAZIONE

Per: EVANGELISTA Angela n. 25/02/1935, residente in Foiano Valfortore (BN) alla via Aldo Moro n. 60, elett.te dom.ta in Benevento alla Piazza Dogana n. 2 presso lo Studio degli avv.ti Lucio e Fabrizio Crisci dai quali è rapp.ta e difesa anche disgiuntamente giusta mandato a margine del presente atto 04/12/2002

CONTRO

Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente p.t.,
corrente in Piazza Castello, Benevento;



Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale

Registro Protocollo Entrata
Nr.Prot.0004338 Data 10/02/2006

Oggetto ATTO DI CITAZIONE SIG.
EVANGELISTA ANGELA
Dest. Avvocatura Settore; [...]

* * *

FATTO

1) L'attrice è proprietaria, in virtù di atto di donazione immobiliare del 17/07/2002 per notaio dott. Ernesto Lettieri, di un fondo sito in Foiano Valfortore (BN) alla c.da Palmenti esteso are 60.00, confinante con strada Verdura Nicola, Facchiano Giovanni, strada comunale e viottolo, in catasto foglio 6, p.lla 96.

2) Nell'agosto del 2001 l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in assenza assoluta di procedimento espropriativo, in occasione dell'esecuzione dei lavori di allargamento della strada provinciale n. 30 che collega il Comune di Baselice con la strada statale n. 369, occupava parte del fondo di proprietà della istante, precisamente, una fascia di terreno lunga m. 30, larga mediamente m. 7, per una superficie di circa 240 mq, sulla quale realizzava un muro largo 40 cm e lungo 30 m. costruito nel fondo dell'istante con la

PROVINCIA DI BENEVENTO
- 9 FEB 2006
Legale
Fabrizio Crisci / Espet

MANDATO

Avv. Lucio Crisci e Avv. Fabrizio Crisci Vi nomino e Vi costituisco miei procuratori e difensori nel presente giudizio e procedura con tutte le facoltà di legge.

Vi autorizzo a sottoscrivere per me gli atti, ivi comprese le domande riconvenzionali, transigere e conciliare la lite, riferire e deferire giuramento decisorio e ritirare i titoli.

Approvo, fin d'ora, il Vostro operato che tengo per rato e fermo.

Eleggo domicilio presso il Vostro Studio in Benevento alla Piazza Dogana, 2.

BENEVENTO, li

Fto EVANGELISTA
ANGELA

per autentica

[Signature]

[Signature]

Settore Avvocatura
Prot. n. 1563
Del 14.2.06

distruzione di n. 3 alberi di alto fusto (3 querce), e con il riversamento nel detto fondo di materiale di risulta e pezzi di bitume che occupano una fascia larga 7 m., lunga 30 m. e profonda mediamente 80 cm..

3). L'ATTRICE CON RICORSO N. 12966/2002, ADIVA IL T.A.R. CAMPANIA NAPOLI PER OTTENERE LA CONDANNA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI PER OCCUPAZIONE USURPATIVA E/O OCCUPAZIONE ACQUISITIVA.

L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO IMPUGNAVA IL RICORSO ED ECCEPIVA IL DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO. IL T.A.R. CON SENTENZA N. 11218/2005, DEPOSITATA IL 7 SETTEMBRE 2005, DICHIARAVA IL DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.

4) L'attrice ha diritto alla restituzione dell'area illecitamente occupata, al ripristino dello stato dei luoghi ed al risarcimento dei danni per occupazione usurpativa. Qualora però, l'adito giudice ritenesse verificata l'irreversibile trasformazione del suolo occupato da opera pubblica, l'attrice ha parimenti diritto al risarcimento del danno per equivalente. Il tutto da determinarsi a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio di cui sin da ora se ne fa richiesta.

DIRITTO

L'amministrazione provinciale ha occupato *sine titulo* in palese carenza di potere ablatorio - ha operato in assenza di dichiarazione di p.u., di procedimento espropriativo e persino di un provvedimento di occupazione d'urgenza - il fondo actoreo per la realizzazione di un muro di sostegno.

Tale occupazione non è qualificabile come accessione invertita.

Secondo oramai unanime orientamento di dottrina e giurisprudenza, presupposto indefettibile della fattispecie appropriativa è l'esistenza di una valida dichiarazione di p.u. quale atto che, accertando e valutando l'interesse pubblico perseguito con la procedura espropriativa, configura il comportamento dell'ente espropriante come esplicazione di potestà amministrativa; di conseguenza, l'assenza di tale presupposto, fa sì che l'opera realizzata non possa definirsi pubblica perché posta in essere da un soggetto il quale non attua alcuna pubblica potestà, onde la sua condotta si traduce in una attività meramente materiale e lesiva del diritto dominicale.

In tali ipotesi l'Amministrazione va condannata alla restituzione dell'area, al ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento dei danni per occupazione usurpativa (Cass. Civ. Sez. Un., 04/03/1997, n.1907; Cass. Civ. Sez. V, 26/08/1997 n.7998, Cons. di Stato, Sez. IV 04/04-0206/2000 n.3177).

Qualora l'adito Giudice, ritenesse verificata l'occupazione acquisitiva, l'attrice ha diritto al risarcimento del danno per equivalente.

La Corte di Cassazione ha costantemente ed univocamente statuito che “occupazione c.d. usurpativa, presupponendo la mancanza in radice della dichiarazione di pubblica utilità, esula dalla materia espropriativa, rientrando nei comuni fatti illeciti permanenti, disciplinati dall'art. 2043 c.c., in cui non è ravvisabile, in capo alla P.A., l'espressione di una funzione amministrativa, nè l'esercizio di poteri ablatori (Cass. civ., sez. I, 04/07/03, n. 10576)”.

Nelle controversie aventi ad oggetto casi di occupazione c.d. usurpativa nelle quali, manca una valida e perdurante dichiarazione di pubblica utilità dell'opera in ragione della quale è stata disposta l'occupazione di un fondo, o per mancanza "ab initio" della dichiarazione di pubblica utilità o perché questa sia venuta meno in seguito all'annullamento dell'atto in cui era contenuta ovvero sia divenuta inefficace -sussiste la giurisdizione del giudice ordinario -, come del resto è stato stabilito dalla sentenza n. 11218/05 del TAR Campania Napoli, inter partes, come sopra richiamata, non essendo tali fattispecie in alcun modo riconducibili all'esercizio di un potere amministrativo in materia urbanistica e imponendosi, al riguardo IL RISPETTO DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI E DEI VINCOLI DERIVANTI DALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO E DAGLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI INERENTI ALL'ARTICOLO 1, DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE N° 1, DELLA CEDU, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA DISTINZIONE TRA L'OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E ALL'OCCUPAZIONE USURPATIVA.

Va, poi, in ogni caso sottolineato che, sulla scorta delle recenti pronunzie della Corte Costituzionale n° 204 del 06/07/04e n° 281 del 28/07/04, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario anche le controversie in materia di occupazione appropriativa e acquisitiva.

Tanto premesso, Evangelista Angela come sopra dom.ta, rapp.ta e difesa

CITA

Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente p.t.,
corrente in Piazza Castello, Benevento

a comparire innanzi al Tribunale di Benevento, Sezione e Giudice designandi, ai sensi dell'art. 168-bis c.p.c., soliti locali, all'udienza del 24/4/06, ore di rito, con invito a costituirsi nel termine di almeno 20 gg. prima della suddetta udienza ai sensi e nelle forma stabilite dall'art. 166 c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e che, in difetto di costituzione, si procederà in loro contumacia per sentire emettere le seguenti

CONCLUSIONI

Accogliere la presente domanda e per l'effetto

- 1) dichiarare l'occupazione e la detenzione da parte dell'Amministrazione Provinciale di Benevento dell'immobile sopra descritto di proprietà dell'attrice assolutamente illegittima, abusiva e *sine titulo* per violazione del diritto soggettivo dell'attrice medesima perché avvenuta in carenza assoluta di potere ablatorio, e per l'effetto
- 2) condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento alla restituzione dell'immobile illegittimamente detenuto in favore dell'attrice, oltre al pagamento dei danni patiti e patendi per la illegittima occupazione, che si quantificano in € 3.800,00 salvo migliore e più analitica determinazione in corso di causa, anche all'esito di C.T.U. che sin da ora si chiede disporsi, con i relativi interessi legali anche a titolo compensativo a far tempo 1/08/2001 fino alla restituzione e all'effettivo pagamento.

In caso di impossibilità della restituzione

- 3) accertare e dichiarare il diritto dell'attrice al risarcimento dei danni e per l'effetto
- 4) condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento al pagamento in favore dell'attrice di quella somma corrispondente al valore venale dell'immobile illegittimamente occupato e abusivamente detenuto, tenendo conto, soprattutto, della svalutazione monetaria e dei danni arrecati alla parte residua del fondo restato parzialmente intercluso e permanentemente danneggiato dal riversamento di materiale bitumoso e di risulta tenendo conto del valore di mercato, somma che rivalutata si quantifica in € 4.300,00 salvo migliore e più analitica determinazione in corso di causa all'esito di disponenda C.T.U., il tutto con interessi.

Vinte le spese con attribuzione all'avv. Fabrizio Crisci antistatario

IN VIA ISTRUTTORIA

Ammissione dei documenti in narrativa indicati e qui di seguito riportati: 1) atto di donazione immobiliare del 17/07/2002 per notaio dott. Ernesto Lettieri; 2) atto stragiudiziale di invito del 27/09/2002 a firma avv. Lucio Crisci; 3) C.T.P. per Arch. Antonio Vitiello; Chiede, altresì, ammettersi prova testimoniale sulle seguenti circostanze:

- 1) vero che per l'allargamento della vecchia sede stradale l'Amministrazione Provinciale, ha costruito nel fondo actoreo un muro di sostegno usurpando una fascia di terreno lunga 30 m. e larga 7 m.;
- 2) vero che nell'eseguire detti lavori è stato ridotto il varco di accesso e sono state sradicate n. 3 querce secolari;

- 3) vero che l'Amministrazione Provinciale ha realizzato sul fondo actoreo un muro lungo 30 m. e largo 40 cm. riversando materiale di risulta in uno scavo profondo mediamente 80 cm., largo circa 7 m. e lungo circa 30 m., realizzato sempre nel fondo di parte attrice con asportazione del terreno vegetale e del soprassuolo.


Si indicano a testi: Geom. Rubbo Sergio, Arch. Antonio Vitiello, Girolamo Rocco Michele e D'Imperio Pasquale.

Benevento, li 06/02/2006

Avv. Fabrizio Crisci



Avv. Lucio Crisci



Il valore della controversia è di € 5.200,00



RELATA DI NOTIFICA

L'anno il giorno del mese ad istanza degli avv.ti Lucio e Fabrizio Crisci, procuratori di Evangelista Angela, Io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario, addetto all'UNEP presso il Tribunale di Benevento, ho notificato e consegnato copia dell'antescritto atto di citazione a:

Amministrazione Provinciale di Benevento in persona del Presidente p.t. corrente in Piazza Castello 82100 BENEVENTO a mani di

A MANI DI *Sergio Rosano*
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

SR - 9 FEB. 2006

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Ufficiale FALCO
Ufficiale Giudiziario (83)